

STATUTO

Ogni associazione è dotata di uno statuto che regola le attività e i rapporti con e tra gli associati.

TITOLO I

(denominazione, sede, durata, scopi)

Art. 1 – Denominazione.

È costituita la **"Associazione Italiana Costruttori del Verde"**, in breve denominata "Assoverde".

Art. 2 – Sede sociale

La sede sociale è in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza del termine stesso.

Art. 4 – Caratteristiche

L'Associazione si configura come ente non commerciale ed ha rilevanza a carattere nazionale e non persegue fini di lucro. L'Associazione non intende esprimere nessuna attività sia di carattere politico che religioso. Nell'ambito, comunque, delle sue attività istituzionali potrà svolgere attività commerciale marginale e complementare alla sua finalità.

Art. 5 – Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del suolo attraverso il coordinamento delle opere delle imprese ad essa associate. L'Associazione si prefigge anche lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del settore, dalle imprese ai progettisti, dalle autorità politiche e tecniche degli Enti statali, regionali, provinciali e comunali, alla direzione ed uffici di tutte le grandi e piccole committenti, pubbliche e private, l'esigenza di una qualificazione del settore, assegnando ad ogni specialista il proprio compito. A tale fine si impegna a: – promuovere e favorire lo scambio di esperienze tra aziende associate; – organizzare tutte le iniziative comuni atte allo sviluppo e alla attività delle aziende stesse nonché alla difesa della categoria; – tutelare e promuovere gli interessi professionali delle imprese associate ad ogni livello; – rappresentare gli interessi dei propri associati nei

confronti delle Autorità pubbliche e degli enti statali, parastatali e locali, dei privati, della collettività e dei vari sindacati di categoria ad ogni livello; – aderire, ove conveniente, ad altre associazioni di categoria per promuovere l’interesse verso il settore di cui Assoverde è rappresentativa; – designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti e gli organi in cui sia richiesta la rappresentanza dell’Associazione.

TITOLO II

(Soci)

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci ordinari:

- a) le persone fisiche, residenti ed operanti in territorio italiano, titolari di imprese;
- b) gli Enti e le persone giuridiche, aventi sede ed operanti in territorio italiano, che eseguono lavori di costruzione di spazi verdi destinati a parchi, giardini, impianti sportivi pubblici e privati e di aree verdi destinate agli impianti ecologici e di salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del suolo aventi i requisiti necessari per svolgere lavori pubblici secondo le normative vigenti.

Nel particolare si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sottoelencati lavori:

1. lavori di terra, scavi, sbancamenti, e riporti di vegetale ed inerti;
2. lavori di demolizione e sterri;
3. lavori stradali connessi e pertinenti l’area a verde;
4. opere murarie di contenimento e decorazioni (muri e pavimentazioni speciali);
5. lavori relativi alla realizzazione di nuove costruzioni al servizio dell’area verde e/o restauro di preesistenze immobiliari finalizzate ed opere connesse ed accessorie interne ed esterne;
6. lavori di difesa e sistemazione idraulica propriamente detti;
7. lavori di sistemazione agraria e forestale;
8. lavori di costruzione di impianti irrigui e pluvirrigui finalizzati ed opere connesse ed accessorie relative al prelievo dell’acqua anche dal sottosuolo e al suo accumulo e distribuzione;
9. lavori di impianti di illuminazione esterna di viali e pertinenze;
10. lavori di costruzione di aree di svago e riposo per bimbi, ragazzi, adulti, con fornitura e posa in opera di accessori e giochi per una completa fruizione dell’area a verde;
11. lavori di impianti idrici e fognanti;

12. lavori di allestimento e costruzione di impianti sportivi al servizio dell'area a verde;
13. lavori di impianto del verde con piantagione in garanzia e manutenzione;
14. lavori di installazioni di impianti relativi alla sicurezza;
15. manutenzione di tutti gli impianti e di tutti i lavori realizzati, come specificato dal punto 1 al punto 13 del presente articolo;
16. Verde Pensile e verticale;
17. Gestione Garden Center;
18. Verde Storico Monumentale.

Sono ammessi anche i soggetti che svolgono solo lavori privati come sopra elencati.

Tutte le attività di cui sopra devono comunque essere finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, della flora e della fauna nel rispetto degli equilibri ecologici.

Art. 7 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

1) se persona fisica:

- a) indicazione del nome, cognome, codice scale, residenza e data di nascita;
- b) impegno a versare la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) modulo informativo tecnico; d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate dall'Associazione.

2) se Ente o persona giuridica:

- a) ragione sociale e dati identificativi della società;
- b) copia delibera di adesione alla Associazione;
- c) impegno a versare la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) modulo informativo tecnico
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate dall'Associazione. La domanda dovrà, altresì, essere accompagnata da relazione sottoscritta da almeno un Socio o dalla Segreteria che fornisca elementi di giudizio utili a valutare la richiesta di ammissione. La relazione ha carattere necessario ma non vincolante per il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto, delibera sulla domanda e comunica, per iscritto, al socio il positivo accoglimento della stessa entro 30 giorni dalla delibera con l'obbligo del relativo pagamento

della quota associativa. L'ammissione a socio avrà effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo delibera sul positivo accoglimento della domanda. Da tale data sarà inserito nel previsto Elenco soci. Ogni socio è titolare di diritto di voto, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, secondo quanto previsto dall'art.20 del presente Statuto.

Art. 8 – Ulteriori Diritti del Socio

I soci, oltre ai diritti stabiliti dal vigente Statuto, hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione Italiana Costruttori del Verde nonché a fregiarsi del marchio dell'Associazione stessa.

Art. 9 – Doveri del Socio

I soci sono obbligati a:

- a) versare ogni anno la quota associativa entro il 31 marzo;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) impegnarsi alla collaborazione con l'Associazione con particolare riferimento al proprio settore territoriale di competenza fornendo dati e notizie e partecipando attivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 10 – Recesso

Il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non abbia più interesse a partecipare allo scopo della Associazione. La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo:
 - a) immediatamente nel caso di cui alla precedente lett. a);
 - b) entro il 31 dicembre nel caso di cui alla precedente lett. b).

E' comunque dovuto il pagamento integrale della quota associativa dell'anno in corso di recesso. Il recesso sarà esaminato dal Consiglio Direttivo e diventa efficace a far data dal ricevimento della domanda di recesso.

Art. 11 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Associazione;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

4. che si renda moroso nel pagamento delle quote associative;
5. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Associazione.

Della relativa deliberazione sarà cura del Presidente darne immediata comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; quanto deliberato diventa efficace a far data dal ricevimento, da parte del Socio, della relativa comunicazione.

Art. 12 – Socio Aggregato

Il soggetto che non sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, ma che svolga comunque una attività complementare e/o simile a quelle previste all'art. 6 potrà rivolgere domanda di ammissione nelle stesse formalità previste dall'art. 7 specificando, ulteriormente, di richiedere l'adesione all'Associazione in qualità di socio aggregato. Il socio aggregato sarà inserito in una particolare sezione dell'Elenco soci. Il socio aggregato gode dei diritti stabiliti dall'art. 8 ed è assoggettato ai doveri descritti all'art. 9. Il socio aggregato sarà invitato a partecipare alle Assemblee dell'Associazione ma non avrà diritto di voto. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una quota sociale di valore inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 16. Valgono, in quanto compatibili, le stesse norme in tema di recesso ed esclusione.

Art. 13 – Socio Onorario

L'Associato che abbia partecipato regolarmente alla vita dell'Associazione per almeno tre anni e che non si trovi più in condizioni di poter contribuire allo sviluppo dell'Associazione per cessata attività o per altre ragioni simili, potrà chiedere al Consiglio Direttivo, con domanda scritta, di essere invitato ai lavori ed alle iniziative dell'Associazione a titolo di Socio Onorario. Possono rivolgere, altresì, domanda scritta anche le persone sicche che abbiano interessi nel settore in cui opera l'associazione. Il socio onorario sarà inserito in una particolare sezione dell'Elenco soci. Il Socio Onorario non esercita nessun diritto nei confronti dell'Associazione ed è assoggettato ai doveri previsti dall'art. 9 lett. b) e c). Valgono, in quanto compatibili, le stesse norme in tema di recesso ed esclusione.

Art. 14 – Controversie

Per ogni controversia riguardante qualsivoglia figura associativa, comprese quindi anche le controversie tra soci o tra soci e Associazione, si elegge foro competente quello di Roma.

TITOLO III

(Patrimonio sociale)

Art. 15 – Proventi e patrimonio sociale

I proventi della Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;

b) da eventuali contributi o sovvenzioni ottenuti da Enti pubblici o privati; c) da eventuali attività commerciali marginali.

Art. 16 – Quote sociali

Il valore della quota sociale è fissato annualmente, entro il 31 dicembre, dal Consiglio Direttivo, in relazione alla situazione di bilancio, al bilancio preventivo ed ai progetti da realizzare. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione; in caso di mancato o ritardato pagamento, sulle somme dovute, saranno richieste somme aggiuntive pari al pagamento dell'interesse legale.

Art. 17 – Divieto di distribuzione del patrimonio

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Ente per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi statutari.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sentito il Collegio Sindacale o Revisore Unico, entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico-finanziario da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione del Collegio Sindacale o Revisore Unico, entro il 30 Aprile.

TITOLO IV (Organi sociali)

Art. 20 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea è l'organo sovrano della vita dell'associazione. Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità: comunicazione scritta (fax o e-mail) almeno 15 giorni prima della data di convocazione. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o Revisore Unico o da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci. In questi ultimi

casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

Art. 21 – Poteri dell'assemblea ordinaria

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) L'elezione del Consiglio direttivo e degli altri organi Sociali;
- b) Le deliberazioni sull'indirizzo generale dell'Associazione e gli ordini del giorno o mozioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- c) Le deliberazioni in merito al rendiconto economico/finanziario annuale e al bilancio preventivo, e agli eventuali regolamenti interni.

Art. 22 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 23 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nell'Elenco soci da almeno trenta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali.

Ogni socio ha diritto:

- a) ad un voto qualora versi la quota minima e il doppio della quota minima;
- b) a due voti qualora versi il triplo, il quadruplo, il quintuplo della quota minima;
- c) a tre voti qualora versi la quota massima.

Qualora il socio non trasmette entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo i dati dell'anno precedente relativi al fatturato:

- a) dovrà versare la quota sociale massima;

b) avrà diritto solo ed esclusivamente a un voto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio ordinario e che non sia consigliere o membro del Collegio Sindacale.

I soci aggregati ed onorari non possono esercitare il diritto di delega. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti fra gli Associati Ordinari e viene eletto dall'Assemblea; resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le candidature per l'elezione a Consigliere sono indicate dalla Commissione Elettorale (o Comitato dei Saggi) e dovranno essere espressione dei Soci Ordinari in base alla Dimensione o entità del fatturato, del settore operativo e della territorialità.

Il Consiglio Direttivo Elegge tra i propri membri il Presidente e un Vice Presidente; nomina il Segretario Generale, il cui mandato avrà durata pari a quello del Consiglio Direttivo, determinandone il relativo compenso. Dopo quattro assenze ingiustificate nel corso del mandato o dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il membro del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio provvede, così come per i consiglieri dimissionari, alla sostituzione per cooptazione che deve essere ratificata alla prima assemblea.

Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati attraverso mezzi elettronici e via etere, con l'ausilio di applicazioni quali ad esempio Skipe.

Art. 25 – Poteri del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo che amministra l'associazione, attua rigorosamente le decisioni delle assemblee dei soci e controlla scrupolosamente il rispetto dello statuto da parte dei soci. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio direttivo:

a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;

- b) redigere il rendiconto annuale economico-finanziario;
- c) c) determinare il valore della quota sociale come stabilito dall'Art. 16;
- d) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; far gli altri, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti cambiari e cartolari in genere;
- e) deliberare circa l'ammissione, l'esclusione dei soci;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge, o del presente statuto, siano riservate all'Assemblea generale.
- g) delegare parte dei propri poteri a propri membri, nonché conferire speciale procura al Segretario generale o a terzi per singoli atti o categorie di atti. h) nomina il Comitato Tecnico Operativo previsto dall'Art. 29 e le Commissioni di cui all'Art. 30.

Art. 26 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le circostanze, firma impegnando tutta l'associazione, presiede tutte le riunioni a cui partecipa convoca il Consiglio direttivo. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice presidente.

Art. 27 – Segretario generale

Il segretario generale svolge le seguenti mansioni:

- h) ha l'incarico di provvedere alla tenuta dell'Elenco soci
- i) effettua la raccolta e la verifica del versamento delle quote;
- j) provvede alla redazione dei verbali delle riunioni;
- k) segue la tenuta dell'archivio e della corrispondenza;
- l) cura l'organizzazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; coordina il Comitato tecnico operativo, i convegni, le conferenze, le missioni, i deliberati del Consiglio;
- m) assiste tutti i soci anche con visite aziendali su tutte le problematiche legate agli obiettivi dell'associazione;
- n) con apposita delibera del Consiglio direttivo può essere delegato a rappresentare l'Associazione presso l'ELCA di Bad Honnef (D) e comunque presso tutti quegli organi internazionali che abbiano interessi attinenti con l'oggetto dell'associazione. Il segretario può avvalersi della collaborazione di

impiegati o di collaboratori esterni per la tenuta dei conti e dell'impianto amministrativo, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo;

- o) ha anche la facoltà di nominare, congiuntamente e/o disgiuntamente dal Presidente, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Il segretario può avvalersi della collaborazione di impiegati o di collaboratori esterni per la tenuta dei conti e dell'impianto amministrativo, secondo le decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 28 – Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale o da un Revisore Unico. Fra i componenti del collegio sindacale il Presidente, così come il Revisore Unico, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili del Ministero della Giustizia. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea che determina altresì il corrispettivo annuo spettante al Collegio Sindacale o al revisore per la durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico – verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; – verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; – esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio redatto. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei Soci.

Art .29 – Struttura organizzativa

Giacché l'Associazione ha lo scopo di promuovere la libera adesione su tutto il territorio nazionale salvaguardando le necessità e bisogni delle imprese sui territori, l'Associazione si avvale di un Comitato Tecnico Operativo, composto: dal Segretario generale, che ne dirige le attività e da Funzionari tecnici incaricati. Il Comitato Tecnico Operativo ha, in particolar modo, i seguenti compiti: mantenere rapporti con i Soci del relativo territorio; fungere da collegamento tra istanza nazionale e territoriale; proporre iniziative di promozione sul territorio, (campagne promozionali, iniziative specifiche sui temi inerenti il settore); svolgere eventuali ricerche di mercato in ordine a prezzi, operazioni lavorative, indirizzo del mercato del settore, esigenze del mercato, posizionamento della concorrenza, promuovere lo spirito associativo e ricercare sul territorio nuovi possibili associati; trasmettere dati e report, recepiti dalle indagini sul territorio richiesti dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Commissioni

Il Consiglio direttivo è istituzionalmente delegato a nominare i membri della Commissione Elettorale e delle commissioni che si rendesse opportuno o necessario

costituire, scegliendone i componenti fra esperti soci e non soci, nonché gli eventuali referenti territoriali su proposta dei soci del relativo territorio.

TITOLO V

(Disposizioni generali)

Art. 31 – Rapporti internazionali

L'Assoverde può aderire all'ELCA – European Landscape Contractors Association con sede in Bonn (D).

Art. 32 – Disposizioni di legge

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.

FIRMATO: Antonio Maisto (Presidente Assoverde) - Eugenia Sepe (Notaio)